

Errata compensazione del credito imposta 4.0

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio, ha fornito indicazioni in merito alle modalità per sanare l'avvenuto utilizzo in compensazione del credito d'imposta 4.0 in caso di **comunicazioni non corrette**.

Nel caso di specie, l'impresa ha effettuato tra **maggio e agosto 2024** investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.

La società afferma di aver **compensato** le prime due quote annuali dei crediti d'imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all'art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l'opzione "investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024" anziché l'opzione corretta "investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024".

Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell'art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-*bis* – 1058-*ter* della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i **modelli di comunicazione**, ha sintetizzato il quadro normativo.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere **dal 30 marzo 2024** (vale a dire dall'entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:

- alla **preventiva comunicazione**, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l'apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'**altra comunicazione** al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

L'Agenzia delle Entrate ha poi richiamato le risposte a interpello nn. 260/2024 e 69/2025, affermando che la presentazione, nell'ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un **adempimento amministrativo** di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell'investimento, ne è, tuttavia, **preclusa** la **fruizione** in compensazione.

Nel caso di specie, dunque, l'impresa che **non** ha trasmesso la **comunicazione preventiva** e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Quanto alle modalità per **sanare** le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate **distingue** tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.

La violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di **gennaio 2025** può essere rimossa, ai sensi dell'art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 "entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione", **presentando**, nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la

sanzione di **250 euro**.

Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di **dicembre 2024** configura un'ipotesi di indebita compensazione di un **credito non spettante**. In verità, come previsto dall'art. 13 comma 4-*bis* del DLgs. 471/97, "quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter" si applica la sanzione pari al **25%** del credito utilizzato in compensazione.

Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-*bis* del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al **riversamento** della **prima quota** del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione "Erario", con il codice tributo "6936" in corrispondenza della somma da indicare nella colonna "importi a debito versati" (*cf.* ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).

Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle **riduzioni delle sanzioni** previste dall'art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).

(MF/ms)